

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 889-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1969

(V. Stampato n. 684)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

e col Ministro del Commercio con l'Estero

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 21 ottobre 1969

Comunicata alla Presidenza il 1° luglio 1970

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio di transito
dei Paesi senza litorale, adottata a New York l'8 luglio 1965**

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge il Governo porta alla dovuta ratifica del Parlamento la Convenzione sul commercio di transito per i Paesi senza litorale; convenzione adottata a New York l'8 luglio 1965.

I problemi relativi alla situazione ed al commercio di transito di detti paesi è stato oggetto di interesse da parte di vari organismi internazionali e, nei tempi più recenti, da parte delle Nazioni Unite.

L'assemblea generale dell'ONU infatti, nella sua 11^a sessione, aveva adottato una risoluzione invitante i Paesi membri a riconoscere le esigenze dei Paesi privi di litorale, e ad accordar loro le agevolazioni necessarie a sviluppare la propria attività commerciale di transito in piena libertà e sicurezza.

In ottemperanza a quanto contenuto nella risoluzione in parola, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, tenuta a Ginevra nel 1964, adottava a sua volta due risoluzioni: con la prima venivano enunciati i principi intesi a regolare il traffico a favore dei Paesi privi di litorale; con la seconda al Segretario generale dell'ONU veniva affidato il compito di insediare una commissione incaricata di preparare un progetto di convenzione da sottoporre ad una conferenza di delegati dei paesi membri da tenersi nel 1965, al fine di pervenire alle opportune regolamentazioni dell'intera materia.

Dal 7 giugno all'8 luglio 1965 la conferenza ha preso in esame il progetto elaborato dalla commissione; e dopo approfondita discussione, anche mercè l'apporto della delegazione italiana, è stato adottato il testo della convenzione, poi trasmesso per ratifica all'esame del Parlamento.

In tale testo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, vengono enunciati alcu-

ni principi e dettate alcune norme intesi a disciplinare e regolare il commercio di transito dei Paesi senza litorale.

Senza scendere in un dettaglio analitico, facilmente acquisibile dalla lettura della convenzione, il vostro relatore desidera avvertire e sottolineare la preoccupazione della commissione, poi dalla conferenza tradotta nella disciplina della convenzione, di far sì che il commercio di transito dei Paesi privi di litorale potesse venire equiparato in tutto e per tutto a quello dei Paesi marittimi; in modo cioè che tutti gli oneri finanziari o di polizia, che gravano sul commercio di transito dei Paesi privi di litorale, non superino gli oneri finanziari e di polizia pertinenti ai cittadini, alle ditte, agli enti appartenenti al Paese nel quale ha luogo il transito.

La complessa normativa abbraccia e regola naturalmente il transito delle merci, nonchè quello degli agenti e delle persone che le accompagnano; l'imposizione di tariffe e diritti, le condizioni di transito e deposito in zona franca, nonchè tutte le clausole inerenti a problemi di polizia e di sanità pubblica.

È appena necessario rilevare e sottolineare il valore economico e sociale della convenzione; ad essa l'Italia è tanto più interessata in quanto la convenzione medesima rappresenta la regolamentazione internazionale di un problema di diritto internazionale essenziale per il nostro Paese, dato che l'Italia è territorio di passaggio di un considerevole gruppo di paesi privi di litorale (Svizzera, Austria, Ungheria, eccetera), e la convenzione in oggetto mette in opera una struttura e un meccanismo giuridici e precisi, di cui i Paesi interessati, soggetti passivi ed attivi della normativa in discussione, non possono non avvantaggiarsi.

PECORARO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litorale, adottata a New York l'8 luglio 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 20 della Convenzione stessa.